

della manodopera. Pur non contestando la necessità di tale cooperazione internazionale, il Consiglio ritiene che quest'obiettivo non possa essere raggiunto mediante pratiche commerciali anormali, a spese dei produttori comunitari.

Gli stessi importatori hanno inoltre addotto che l'istituzione di misure antidumping potrebbe escludere alcuni importatori dal mercato comunitario.

Al Consiglio questo argomento non sembra giustificato, in quanto l'istituzione di un dazio garantisce un trattamento identico a tutti gli importatori nella Comunità ed elimina qualsiasi discriminazione tra gli importatori che vendono a varie categorie di utilizzatori, indipendentemente dal canale di distribuzione scelto. Inoltre, l'importo del dazio proposto non diminuisce in alcun modo la competitività dei prodotti cinesi.

- (35) Nessun consumatore del prodotto in causa ha reso note le sue osservazioni.

Il Consiglio, tuttavia, nel contrapporre l'interesse dell'industria comunitaria delle spazzole e dei pennelli all'interesse dei consumatori, ha esaminato le eventuali ripercussioni su questi ultimi delle misure antidumping. Ritenendo che un aumento relativo del prezzo del prodotto cinese non privi quest'ultimo del vantaggio concorrenziale di cui gode sul mercato comunitario, il Consiglio ha concluso che gli interessi dei consumatori sono sufficientemente tutelati.

G. Aliquota del dazio

- (36) Considerando la qualità del prodotto cinese, i tipi di prodotti e la varietà dei loro prezzi, si ritiene appropriato applicare un dazio ad valorem che, pur rimanendo sostanzialmente inferiore al margine di dumping, non supera la più bassa sottoquotazione rilevata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Di conseguenza, il dazio definitivo è fissato « ad valorem », con un'aliquota pari al 69 % del prezzo netto unitario, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, pagato dal primo importatore nella Comunità.

Per lo stesso motivo, si ritiene inoltre necessario riscuotere definitivamente gli importi garantiti dal dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 3052/88, modificato dal regolamento (CEE) n. 3453/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili, del codice NC 9603 40 10, originarie della Repubblica popolare cinese.

2. Il dazio è fissato « ad valorem », con un'aliquota pari al 69 % del prezzo netto unitario, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, pagato dal primo importatore nella Comunità.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Sono definitivamente riscossi gli importi garantiti dal dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 3052/88, modificato dal regolamento (CEE) n. 3453/88.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ